



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

24204/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente -

Dott. GIANVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -

Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere

RESPONSABILITA'  
CIVILE -  
SINISTRO  
STRADALE -  
RISARCIMENTO  
DANNI

Ud. 26/09/2014 PU

R.G.N. 8042/2012

Rep. Q.l.

Cron. 24204

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8042-2012 proposto da:

PISANI DANIELA (PSNDNL70E58B737H), PISANI AMELIA (PSNMLA67T66B737W) e PISANI VITO (PSNVTI66H17A662K), nella loro qualità di eredi di PASQUALE PISANI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 85, presso lo studio dell'avvocato LUCIO CARITO, rappresentati e difesi dall'avvocato CRISTIANA SOLLAZZO giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

2014  
1922 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., e per essa la propria mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A., in persona dei procuratori speciali HUGUENEY RICCO' MARIO e CAPUANO FRANCESCO, elettivamente domiciliata in ROMA,



VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché contro

SANTAMARIA VITO LEONARDO; SANTAMARIA ANGELA; SPAGNOLO ISABELLA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 124/2011 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/02/2011, R.G.N. 1223/2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI; udito l'Avvocato CRISTIANA SOLLAZZO; udito l'Avvocato MARCO VINCENTI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza resa pubblica il 10 febbraio 2011, la Corte di appello di Bari - sull'impugnazione principale della Assicurazioni Generali S.p.A. e su quella incidentale di Vito Pisani, Amelia Pisani e Daniela Pisani, quali eredi di Pasquale Pisani, deceduto nelle more del giudizio di primo grado - riformava parzialmente la decisione del Tribunale della medesima Città, in data 29 marzo 2001, che aveva riconosciuto Vito Leonardo Santamaria, conducente dell'auto investitrice, quale unico responsabile del sinistro stradale avvenuto l'11 febbraio 1992 in danno del pedone Pasquale Pisani e lo aveva condannato, anche quale erede di Domenico Santamaria, proprietario dell'auto anzidetta, in solido con gli altri eredi di quest'ultimo, Isabella Spagnuolo e Angela Santamaria, e con la compagnia assicuratrice del mezzo, Assicurazioni Generali S.p.A., al risarcimento dei danni liquidati in complessive lire 219.153.875, oltre accessori.



1.1. - Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale, sulla scorta di risultanze probatorie ritenute convergenti (verbale della Polizia stradale, con allegato schizzo planimetrico e deposizione degli informatori: il conducente del veicolo investitore, Vito Leonardo Santamaria, e Vito Pisani, figlio della vittima; fotografie prodotte dalle parti e, segnatamente, dagli appellati), accertava la sussistenza di un concorso di colpa, nella misura del 25%, del pedone Pasquale Pisani nella causazione del sinistro, il quale, su strada destinata al traffico veicolare, priva di strisce pedonali e di banchine transitabili dai pedoni, ometteva di "dare la precedenza ai veicoli" e dava "inizio ad un azzardato attraversamento della strada, mentre sopraggiungeva l'autovettura del Santamaria".

Peraltro, la medesima colpa concorrente del pedone non era da escludere neppure in forza della versione dei fatti resa in giudizio dal teste Vito Pisani - sebbene da reputarsi "poco credibile" - giacché, posto il "dato oggettivo ... non controvertibile" per cui Pasquale Pisani, al momento dell'impatto, "si doveva trovare almeno a due metri di distanza dal guard-rail" (tale essendo, in base ai rilievi della Polizia stradale, la posizione raggiunta dall'auto del Santamaria al momento dell'investimento del pedone), questi, nel tentativo di attraversare la strada per raggiungere il figlio che lo attendeva sul lato opposto, "si sarebbe fermato a circa due metri di distanza dal guard-rail ... mentre erano in transito altri veicoli", realizzando così "un comportamento altamente pericoloso, ponendosi come ostacolo alla marcia dei mezzi, in un tratto stradale di intenso traffico veicolare ed in una zona certamente non destinata alla sosta o al passeggio pedonale".

La restante colpa - nella misura del 75% - nella verifica del sinistro era da ascrivere al conducente dell'autovettura, il quale, nonostante avesse notato la presenza del pedone "sul ciglio destro della strada", aveva



mancato di prevedere la possibilità da parte dello stesso di "compiere gesti avventati, attraversando la strada" e, con ciò, non aveva moderato la velocità, mantenuta inadeguata rispetto alle circostanze contingenti, come dimostrato anche dalla frenata iniziata soltanto mt. 5,90 prima dell'investimento e dalla "violenza dell'impatto".

1.2. - Quanto alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni della consulenza medico-legale espletata in grado di appello (dal c.t.u. prof. Catanesi), osservava che Pasquale Pisani, al momento del sinistro (febbraio 1992), era affetto dalla malattia di Alzheimer in uno <<stadio della malattia denominato "t1">> (deficit progressivo della funzione mnesica, maggiori difficoltà di attenzione, riduzione della capacità critica e di giudizio, scadimento della prestazione lavorativa, riduzione nella partecipazione alle attività quotidiane, fino a giungere ad apatia, scarsa cura della persona e, infine, turbe del linguaggio e della rappresentazione simbolica). Ciò, in ogni caso - come anche emergente dalle deposizioni testimoniali raccolte e dalla dichiarazione dei redditi del 1991 - gli consentiva di svolgere "una certa attività lavorativa", sebbene era "assai improbabile che la sua attività professionale sarebbe proseguita nel 1992 senza flessioni", se non vi fosse stato l'incidente stradale. Del resto, la documentazione prodotta dagli stessi eredi riguardava prestazioni eseguite su "moduli prestampati" dal dante causa nel 1991 e, segnatamente perizie immobiliari del maggio dello stesso anno (14 e 20 maggio), "in cui la parte espositiva appare ridotta a pochi elementi descrittivi di immobili, che non dovevano richiedere l'impiego di particolare concentrazione". Sicché, in punto di danno patrimoniale da lucro cessante, non poteva aversi riguardo alle dichiarazioni dei redditi sino all'anno 1991, ma al criterio "del triplo della pensione sociale su base



annua" (pari a lire 17.388.150; euro 8.980,23), "per un anno successivo al sinistro".

1.3. - In relazione al danno biologico, il giudice di appello riteneva che, essendo Pasquale Pisani deceduto il 22 dicembre 1997, esso andava risarcito agli eredi con riferimento alla durata effettiva della vita e non già a quella probabile, dovendosi ascrivere la morte non al trauma conseguente al sinistro, ma alla pre-esistenza della malattia di Alzheimer, la cui "naturale evoluzione" sarebbe stata comunque la "completa demenza". Tuttavia, tale stato, "per effetto dell'incidente", aveva avuto "una sorta di anticipazione, in un arco di tempo che può ragionevolmente essere stimato in 4 anni circa". Peraltro, la morte del Pisani si collocava "entro i range statistici tipici dell'affezione (7-10 anni dalla diagnosi), o al più, tenuto conto della precoce insorgenza della malattia di Alzheimer nel caso di specie, con anticipazione non superiore a 2-3 anni". La Corte territoriale osservava, quindi, che "nell'arco di quattro anni successivi al sinistro il Pisani sarebbe diventato totalmente invalido, perché il morbo da cui era affetto l'avrebbe condotto inesorabilmente alla demenza". Ne conseguiva che la percentuale di invalidità permanente per le lesioni derivate dal sinistro era pari del 100% per i primi 180 giorni dal sinistro, fino all'11 agosto 1992 e pari al 60% per il "restante periodo del primo anno" (sino all'11 febbraio 1993), al 50% per il secondo anno (sino all'11 febbraio 1994), al 40% per il terzo anno (sino all'11 febbraio 1995), al 25% per il quarto anno (sino all'11 febbraio 1996) e al 20% dall'11 febbraio 1996 sino alla morte in data 22 dicembre 1997. Conclusione, questa, che il giudice di secondo grado riteneva "equa", tenuto anche conto che "le lesioni subite dal Pisani" avevano "accelerato il decorso della malattia e l'esito finale infausto".

1.4. - La Corte territoriale - confermata la statuizione del Tribunale in punto di riconoscimento del danno morale



nell'importo capitale di lire 50.000.000 ed effettuata la liquidazione del danno biologico sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2006, prevedenti per ogni giorno di inabilità temporanea totale la somma di euro 66,26 al giorno - liquidava, per i titoli di danno riconosciuti *iure hereditatis* (danno biologico, danno morale e danno patrimoniale da lucro cessante) - all'esito delle operazioni di devalutazione e rivalutazione monetaria e considerato il concorso di colpa del 25% - complessivamente la somma di euro 77.202,45, alla data del 29 marzo 2001.

1.5. - Il giudice del gravame, infine, compensava per metà le spese processuali del grado - in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale e dell'esito finale della lite - condannando la Assicurazioni Generali S.p.A. al pagamento della restante metà, escludendo dalla relativa liquidazione "la somma di euro 2.500,00 indicata nella nota specifica degli appellati e relativa alla designazione del consulente di parte prof. Carrieri", mancando "agli atti il documento comprovante l'esborso in questione (v. indice del fascicolo di parte del giudizio di appello".

2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Vito Pisani, Amelia Pisani e Daniela Pisani, quali eredi di Pasquale Pisani, affidando le sorti dell'impugnazione a sei motivi.

Resiste con controricorso le Assicurazioni Generali S.p.A. (e per essa la propria mandataria e rappresentante Generali Business Solutions S.c.p.A.), mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Vito Leonardo Santamaria, in proprio e quale erede di Domenico Santamaria, Isabella Spagnuolo e Angela Santamaria, quali eredi di Domenico Santamaria.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo mezzo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 2054 e 1227 cod. civ., 102, comma terzo, e 134, comma sesto, della legge n. 393 del 1959



(codice della strada vigente all'epoca del sinistro), nonché dedotto vizio di motivazione.

Sarebbe illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata sul concorso di colpa di Pasquale Pisani, ascritto al pedone per aver "dato inizio ad un azzardato attraversamento della strada", là dove risulterebbe comprovato dalle risultanze in atti - e, segnatamente, dallo schizzo planimetrico allegato al rapporto della Polizia stradale, indicante lo stato di quiete dell'autovettura investitrice dopo l'urto - che il Pisani, "al momento dell'investimento, si trovava alla estrema sinistra della carreggiata, sulla zona zebra, e, pertanto, aveva già completato l'attraversamento". Sicché, il giudice di appello, a fronte della pur accertata e grave colpa del conducente dell'autovettura (che non aveva rallentato pur avendo scorto la presenza del pedone), avrebbe poi errato nel considerare "la mera posizione del pedone come elemento integrante il concorso di colpa, senza evidenziare le ragioni concrete della imputabilità soggettiva o del concorso causale". Inoltre, non sarebbero state considerate talune circostanze di fatto emergenti dal rapporto della Polizia stradale (e cioè l'essere carreggiata in cui si era verificata il sinistro un rettilineo in discesa largo mt. 3,80, con corsia di emergenza di mt. 3,40 e segnalazione di limite di velocità di 50 km/h, con divieto di sorpasso, con obbligo di confluenza a destra e segnaletica di lavori in corso), tutte da indurre ad una condotta di guida di particolare attenzione e prudenza.

Peraltro, anche l'aver addebitato al pedone di essere di ostacolo alla marcia dei mezzi, in quanto fermo a circa due metri dal guard-rail, rappresenterebbe una ricostruzione di evidente "farraginosità", non essendovi, al di là dell'obbligo di dare precedenza, divieto per il pedone "di attraversare una strada anche se ad intenso traffico veicolare, pur in assenza di strisce pedonali", là dove la



circostanza che esso si trovasse "fermo vicino al guard-rail" deponeva per il fatto che l'attraversamento era avvenuto "con congruo anticipo rispetto al sopraggiungere" dell'auto condotta dal Santamaria, "senza alcuna violazione dell'obbligo di precedenza".

2. - Con il secondo mezzo è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., 2054 e 1227 cod. civ.

La Corte territoriale si sarebbe basata, nel ricostruire la dinamica del sinistro e giungere alla conclusione che "il Pisani diede inizio ad un azzardato attraversamento della strada mentre sopraggiungeva l'autovettura del Santamaria", sulle sole dichiarazioni rese da quest'ultimo alla Polizia stradale nell'immediatezza dell'incidente, le quali, però, potrebbero tutt'al più costituire "materiale indiziario", liberamente valutabile ove concordante con altri elementi di prova. Ed, invece, le emergenze probatorie - deposizione testimoniale di Vito Pisani (della cui inattendibilità il giudice del gravame fornisce una spiegazione "sulla base di un ragionamento davvero singolare, che ella stessa ritiene apparentemente illogico") e schizzo planimetrico allegato al rapporto della Polizia stradale - dimostrerebbero chiaramente l'assenza di colpa nella condotta del pedone, il quale aveva iniziato l'attraversamento della carreggiata con congruo anticipo rispetto al sopraggiungere dell'autovettura e l'aveva percorsa per tutti i suoi mt. 7,20 di larghezza, trovandosi sulla "zona non carrabile e non destinata al traffico veicolare", siccome indicata dalle strisce trasversali.

2.1. - I primi due motivi, che vanno congiuntamente scrutinati per la loro stretta connessione, sono infondati.

Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., 13 marzo 2009, n. 6168), la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma primo, cod. civ. non opera in contrasto





con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza (per un caso di concorso di colpa determinato dall'attraversamento del pedone al di fuori delle strisce pedonali, senza dare la precedenza alle autovetture, quale obbligo sussistente anche nella vigenza del vecchio codice della strada, cfr. più di recente Cass., 5 marzo 2013, n. 5399; per un caso di attraversamento di strada a scorrimento veloce, scavalcando il guard-rail, tanto da determinare una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza, cfr. Cass., 24 novembre 2009, n. 24689). Una volta, poi, accertato il concorso di colpa tra investitore ed investito, i criteri di ripartizione della colpevolezza costituiscono oggetto di un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.

A tali principi si è attenuta la Corte territoriale, la quale ha accertato che il Pisani aveva dato inizio ad un attraversamento "azzardato", nel mentre sopraggiungeva l'auto condotta dal Santamaria. A tal fine, il giudice di secondo grado ha valutato tutti gli elementi in suo possesso, delibando plausibilmente la convergenza tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza da coloro che erano presenti al sinistro con quelle dei riscontri obiettivi effettuati dalla Polizia stradale giunta in loco, per poi saggiarli con i contenuti della testimonianza di Vito Pisani, ritenuta inattendibile non solo perché divergente da quanto lo stesso aveva dichiarato nell'immediatezza del sinistro, ma anche in



ragione dello sviluppo "illogico" che avrebbe dato alla dinamica del sinistro.

In ogni caso, la stessa Corte ha considerato la dinamica del sinistro anche sotto la prospettiva di detta deposizione testimoniale, evidenziando però che dato incontrovertibile - emergente dal rapporto della polizia stradale - era la posizione del pedone "almeno a due metri dal guard-rail" e non già vicino allo stesso, così da costituire concausa efficiente del sinistro, in quanto ostacolo in una carreggiata destinata al traffico veicolare e non alla sosta o al passeggio dei pedoni. Rilievo, questo, che non è superato da quello di parte ricorrente, secondo cui il pedone, in dette circostanze, avrebbe solo l'obbligo di dare precedenza ai veicoli, giacché anch'esso è tenuto ad una condotta prudente.

In definitiva, i ricorrenti, nell'omettere di considerare il dato oggettivo rilevato dal giudice del merito, e sul quale ruota la ricostruzione (alternativa) dell'incidente, forniscono una propria lettura delle risultanze probatorie, surrogandosi, inammissibilmente, nell'esercizio di un potere spettante solo al giudice del merito, nella specie esercitato in assenza di errori giuridici e di intrinseci vizi logici della motivazione.

3. - Con il terzo mezzo è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2043, 2056, 2059 cod. civ., 40, 41 cod. pen., 2, 3, e 32 Cost.

La Corte territoriale avrebbe errato a recepire le conclusioni del c.t.u. medico-legale prof. Catanesi, là dove in esse, dopo essersi correttamente individuata una invalidità permanente residua dal sinistro pari al circa 60%, quale differenza tra quella preesistente di 25/30%, dovuta alla malattia di Alzheimer, e quella di 80/85% determinata dallo stesso sinistro, si giunge a ritenere che la presenza dell'Alzheimer avrebbe condotto in ogni caso alla totale demenza del Pisani, per cui gli anzidetti postumi



permanenti del 60% andavano "valutati in maniera decrescente di anno in anno per tutta la vita del Pisani fino alla sua morte".

Invero, l'azione del trauma (e del correlato ematoma subdurale) conseguente al sinistro su un apparato già compromesso dall'Alzheimer potrebbe "legittimare solo la decurtazione dei postumi prodottisi anteriormente all'illecito", giacché «tutte le capacità residue del Pisani che potevano, in ipotesi, "aggravarsi" per effetto dell'Alzheimer, in concreto, erano già state irrimediabilmente compromesse, totalmente annullate e definitivamente perse in un attimo per effetto del trauma cranico e delle sue catastrofiche conseguenze». Peraltro, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che, ai sensi degli artt. 40 e 41 cod. pen., il concorso di cause efficienti può aversi solo tra concause umane imputabili, ma non già tra queste e una concausa naturale non imputabile (come, nella specie, il morbo di Alzheimer del quale era affetto il Pisani), che non consentirebbe dunque la proporzionale riduzione dell'obbligazione risarcitoria.

Il giudice di secondo grado non avrebbe, poi, dato conto del criterio equitativo utilizzato - e cioè di quello criterio tabellare per la liquidazione del danno da invalidità temporanea - senza provvedere alla personalizzazione del danno, tenuto conto della gravissima lesione della salute (bene costituzionalmente garantita) patita dal Pisani a seguito del sinistro, mancando di valutare, altresì, l'evoluzione della malattia di Alzheimer nel caso in cui non si fosse verificato il sinistro, posto che questa era stata del tutto repentina e aberrante, impedendo al Pisani la chance di usufruire di nuove cure e tecniche terapeutiche, oltre che di sfruttare la propria capacità generica lavorativa residua.

4. - Con il quarto mezzo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2056, 2059, 1223, 1226 cod. civ.,



115 e 116 cod. proc. civ., nonché dedotto vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente liquidato il danno avuto riguardo alla data della morte del Pisani, pur avendo affermato, contraddittoriamente, che detto evento poteva aver avuto una anticipazione di 2/3 anni rispetto ai "range statistici propri dell'affezione (7-10 anni dalla diagnosi)" e che, nella specie, le lesioni subite dalla vittima del sinistro avevano "accelerato il decorso della malattia e l'evento finale infausto". Peraltro, le prove raccolte e quanto emergente in fatto dalla stessa consulenza di secondo grado (stato della vittima raccontato dai testimoni; rilascio del rinnovo della patente di guida 5 mesi prima del sinistro; mancato rilievo da parte dei sanitari al momento del ricovero dopo il sinistro di limitazioni psico-neurologiche), dimostrerebbero che l'aspettativa di vita del Pisani sarebbe stata più ampia di quella indicata dal c.t.u., come del resto desumibile dal fatto che egli era vissuto dieci anni dal momento della sua insorgenza, mentre le tabelle di riferimento utilizzate dal consulente (da t0 a t3) davano una evoluzione media, in assenza di traumi, di anni 5 e mesi 2. Sicché, il giudice del merito non aveva tenuto conto della "personale concreta aspettativa di vita dell'ing. Pisani in assenza del trauma, valutata in relazione non a dati statistici, ma all'effettivo andamento evolutivo della patologia".

4.1. - I motivi terzo e quarto - che, in quanto connessi, possono essere congiuntamente esaminati - sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 21 luglio 2011, n. 15991) - alla quale il Collegio intende dare continuità -, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta umana e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del



danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta umana da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, primo comma, cod. civ.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi), onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato non eziologicamente riconducibile alla colposa condotta umana.

Nella specie, la Corte territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite (cfr. anche la sintesi della motivazione della sentenza ai §§ 1.2 e 1.3. del "Ritenuto in fatto") - ponderando le circostanze del caso e, altresì, le critiche mosse dai consulenti di parte alla espletata c.t.u. medico-legale - ha correttamente preso in considerazione, ai fini della liquidazione del danno, la concorrente incidenza di causa lesiva e patologia preesistente (morbo di Alzheimer), valutando l'aggravamento della seconda in conseguenza delle lesioni determinate dal sinistro stradale,



al contempo apprezzando l'evoluzione propria della malattia, secondo canoni scientifici la cui intrinseca portata e validità non sono state scalfite dalle critiche dei ricorrenti, i quali, a tal riguardo, insistono a fornire una lettura delle emergenze probatorie alternativa a quella effettuata, in modo plausibile, dal giudice del merito, al quale tale apprezzamento è esclusivamente riservato. Ne consegue, dunque, che il criterio equitativo di liquidazione (tabelle Milanesi) utilizzato dalla Corte territoriale ha trovato applicazione in forza di una valutazione complessiva della situazione del danneggiato (tra cui, la gravità dell'evento lesivo e la preesistenza della patologia), tenuto conto, nella riduzione delle percentuali di invalidità permanente scansionata temporalmente, proprio del modo di evolversi del morbo di Alzheimer in sé considerato e cioè come se il sinistro non si fosse verificato, altresì essendo stata apprezzata l'accelerazione stessa dell'evento morte, determinata dal trauma lesivo patito nel sinistro.

Sotto tale ultimo profilo la decisione della Corte territoriale non presta il fianco alle critiche mosse, segnatamente, con il quarto motivo, posto che essa ha, come detto, valutato, ai fini della liquidazione del danno biologico patito dalla vittima del sinistro e preteso *iure hereditatis* dai suoi aventi causa, il dato dell'accelerazione dell'evento morte solo quale fattore incidente sulla liquidazione equitativa del medesimo anzidetto danno, pur ancorandolo, correttamente, alla durata effettiva della vita.

In tale prospettiva, la decisione del giudice di merito risulta rispondente al principio (cfr., in motivazione, Cass., 3 ottobre 2003, n. 14767 e Cass., 10 maggio 2000, n. 5962), secondo il quale non può configurarsi giuridicamente il danno biologico in favore della persona deceduta per il tempo successivo alla morte, ciò presupponendo che il danneggiato sia in vita.



Esclusa, dunque, la trasmissibilità *jure hereditario* di un danno (quello biologico in capo alla vittima del sinistro) giuridicamente inconfigurabile, dalla morte, ove collegata etiologicamente alle lesioni derivate dal fatto illecito, potranno, invece, sorgere danni, patrimoniali e non patrimoniali, a carico dei prossimi congiunti della vittima stessa risarcibili *iure proprio*.

In particolare, nel caso di accelerazione dell'evento morte a causa delle lesioni derivate dal sinistro incidenti su patologia preesistente essa stessa causativa del decesso, posto che il fatto illecito "non è stato causa della morte in sé, ma solo della morte in quella data e non successivamente", il risarcimento del danno in favore dei prossimi congiunti della vittima "non potrà che investire esclusivamente detta accelerazione della morte ed avere, quindi, come termine di riferimento il lasso di tempo intercorrente tra la data in cui l'evento si è effettivamente verificato e quello in cui si sarebbe presumibilmente verificato, se il fatto illecito, acceleratore dei fattori patogenetici già esistenti, non vi fosse stato" (cfr. in tale prospettiva Cass. n. 5962 del 2000).

Tuttavia, l'ipotesi da ultimo delineata non ricorre nella presente causa, posto che la pretesa azionata in giudizio dai ricorrenti riguarda esclusivamente il danno loro spettante *jure successionis* e non già quello *jure proprio*, non fatto oggetto di domanda.

5. - Con il quinto mezzo è prospettata violazione o falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1226 cod. civ. e 4 della legge n. 39 del 1977.

La Corte di appello, muovendo dal presupposto non dimostrato (ed anzi contraddetto dalle risultanze della prova testimoniale e dalla documentazione in atti) che il Pisani avrebbe potuto lavorare ancora per un solo anno dal momento dell'incidente, avrebbe errato nel liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante in base al triplo della



pensione sociale, che è criterio solo sussidiario rispetto alla mancata prova (nella specie, invece, fornita) dell'esistenza di redditi lavorativi fiscalmente certificati.

5.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.

Con esso i ricorrenti intendono sostituire, inammissibilmente, il proprio apprezzamento delle risultanze istruttorie a quello esclusivamente riservato al giudice del merito (e al quale questa Corte non può surrogarsi), che, nella specie (cfr. anche § 1.2. del "Ritenuto in fatto" che precede), è risultato essere plausibilmente conducente e privo di errori in diritto, avendo la Corte territoriale messo in risalto non solo la concordanza degli accertamenti medico-legali di primo e secondo grado e degli ulteriori elementi fattuali raccolti in ordine al fatto che il Pisani, ove non fosse intervenuto il sinistro, avrebbe potuto lavorare soltanto per "anno ancora", ma anche la genericità delle assunte testimonianze sui contenuti puntuali dell'attività da lui svolta.

6. - Con il sesto mezzo (erroneamente indicato in ricorso sub 5) è prospettata violazione o falsa applicazione degli artt. 4, 5 del d.m. n. 127 del 2004, 91, 92 cod. proc. civ., 24, 25 della legge n. 794 del 1942 e 1 della legge n. 1051 del 1957; nonché omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La Corte territoriale avrebbe errato nel compensare per metà le spese di lite, anche del primo grado, posto che l'esito della lite era stato vittorioso per gli eredi Pisani, seppure per un *quantum* ridotto rispetto a quello richiesto.

Inoltre il giudice di appello, a fronte di una nota spese depositata nel giudizio di gravame, che sulla base dello scaglione superiore ad euro 103.291,38, specificava le voci dei diritti e degli onorari rispettivamente in euro 4.368,00 ed in euro 14.465,00, ha liquidato globalmente euro 2.800,00 per diritti ed euro 9.000 per onorari (importi inferiori anche a quelli che sarebbero risultati in base allo





scaglione di euro 51.000,00), senza indicare i criteri adottati nella liquidazione e i motivi in base ai quali ha ritenuto di escludere alcune voci o di ridurre taluni importi. Sarebbe, altresì, errata la liquidazione delle spese vive per soli euro 64,80, mentre queste sarebbero state sostenute dagli eredi Pisani per un totale di euro 318,58 (oltre a quelle di c.t.p. per euro 2.500,00).

6.1. - Il motivo è solo in parte fondato.

6.1.1. - Esso non può trovare accoglimento quanto al profilo di censura sulla parziale (al 50%) compensazione delle spese di lite, risultando privo di consistenza alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi" (Cass., 19 giugno 2013, n. 15317). Con l'ulteriore precisazione che la "soccombenza reciproca" può configurarsi, come nel caso di specie, anche nell'ipotesi di "accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo" (Cass., 23 settembre 2013, n. 21684).

6.1.2. - In relazione, poi, alla censura investente l'erronea liquidazione delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa (seppure parzialmente), il motivo è inammissibile, in quanto detto errore può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc.



civ., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass., 12 ottobre 2010, n. 21012).

6.1.3. - E' fondata, invece, la doglianza relativa alla liquidazione di diritti ed onorari del giudizio di appello, giacché effettuata dalla Corte territoriale in violazione del principio, consolidato, per cui, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione dei diritti ed onorari spettanti (come nel caso di specie), il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sotto delle somme richieste (come, invece, operato dalla Corte di appello di Bari, che ha liquidato complessivamente euro 2.800,00 per diritti ed euro 9.000,00 per onorari), ma è tenuto ad "indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o che elimina, perché non dovute, in modo da consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe in relazione all'inderogabilità dei minimi" (Cass., 8 febbraio 2007, n. 2748).

7. - Vanno, dunque, rigettati i primi cinque motivi del ricorso, mentre deve trovare accoglimento il sesto motivo soltanto per quanto di ragione e cioè in esclusivo riferimento alla liquidazione di diritti ed onorari del giudizio di appello.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che, tenuta ferma la compensazione per metà delle spese processuali, provvederà alla liquidazione di diritti ed onorari del giudizio di appello in favore degli attuali ricorrenti in applicazione del principio innanzi enunciato, dovendo, altresì, provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE



rigetta i primi cinque motivi del ricorso ed accoglie il sesto motivo nei termini di cui in motivazione;

cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 26 settembre 2014.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 13 NOV 2014 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA